

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - ART. 11 dello Statuto approvato a Roma il 24 maggio 2018

11.1) - Composizione

Il Collegio dei Revisori viene eletto dall'Assemblea fra i Soci con diritto di voto ed è costituito da 3 (tre) Componenti effettivi, che nel loro ambito, eleggono il Presidente, e da 2 (due) supplenti.

La funzione di Revisore dei Conti effettivo è incompatibile con l'appartenenza a qualsiasi altro Organo dell'Associazione.

Il Presidente del Collegio deve far capo ad un Organo Territoriale diverso da quello che ha espresso il Presidente dell'Associazione. Il Collegio dei Revisori rimane in carica tre anni ed è eleggibile sino ad un massimo di due mandati consecutivi. I membri del Collegio dei Revisori devono provenire da Comitati Territoriali diversi tra loro.

11.2) – Compiti

I Componenti il Collegio dei Revisori verificano la correttezza della gestione amministrativa, tenuto conto delle norme di legge, dei dettami dello Statuto e del Regolamento dell'Associazione.

Essi vigilano sull'andamento della gestione economica e finanziaria dell'Associazione eseguendo, anche singolarmente, periodiche verifiche di cassa e contabili, stendendo un verbale da trasmettere al Presidente dell'Associazione.

Essi debbono compilare annualmente, almeno 30 giorni prima dell'Assemblea, un rapporto da trasmettere al Consiglio e riscontrare l'esattezza e la veridicità del rendiconto economico e finanziario, controfirmandolo.

Il Presidente del Collegio o, per sua delega, uno degli altri due Componenti effettivi, partecipa di diritto alle riunioni del Consiglio, senza diritto di voto.